

- siano mezzi meccanici di piccole dimensioni;
- qualora muniti di targa, detti mezzi devono essere autorizzati precedentemente dalla Capitaneria di Porto;
- siano utilizzati per il solo prelievo del materiale già precedentemente raccolto ed accumulato in un preciso punto o in più punti della spiaggia, evitando così il carico continuo di materiale non conferito in precedenza in un posto;
- il passaggio avvenga in maniera da preservare le dune e gli habitat naturali presenti;
- l'utilizzo di detti mezzi meccanici sia stato previsto nell'autorizzazione comunale nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora del prelievo.

La responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenni le Amministrazioni da eventuali richieste di risarcimento per danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente da dette attività.

La polizia municipale e le altre forze di polizia operanti sul territorio sono incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto delle indicazioni di cui al presente atto ed all'autorizzazione comunale.

5. NORME DI SALVAGUARDIA DEI SISTEMI DUNALI

I sistemi dunali naturali devono essere salvaguardati durante le operazioni di pulizia dell'arenile. Pertanto dovranno essere adottate tutte le precauzioni idonee ad assicurare un'efficace protezione degli stessi.

In particolare, per la pulizia è fatto divieto assoluto di utilizzo dei mezzi meccanici, essa deve essere fatta a mano, avendo cura di non alterare e danneggiare in alcun modo la flora ed, eventualmente, la fauna ivi presenti.

Vanno tutelate, inoltre, tutte le specie animali presenti sull'arenile, in particolare il fratino che nidifica sul litorale molisano in un periodo che da marzo - maggio, può arrivare fino a luglio, in caso di seconda nidificazione, qualora la prima non abbia avuto successo.

Nelle aree ricadenti all'interno di siti di importanza comunitaria, aree S.I.C. e ZCS, è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nelle Determinazioni dirigenziali contenenti le Valutazioni di incidenza ambientale eventualmente rese dal competente Servizio Ambiente della Regione Molise, le quali naturalmente, si riferiscono a dette aree, opportunamente indicate nelle planimetrie allegate alle stesse Valutazioni di incidenza ambientale, cui si rimanda.

6. AREE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE

6.1 Aree escluse

Sono quelle aree che, per la corrente stagione balneare, sono state individuate nella Deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 31.03.2025 adottata ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, nella quale è stato stabilito il seguente elenco di acque non adibite alla balneazione:

- per il Comune di **Montenero di Bisaccia** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Trigno;
- b. entro i 50 metri dall'imboccatura del Porto turistico e dalle opere foranee;

- per il **Comune di Petacciato** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Tecchio;
- b. nel tratto di litorale antistante la spiaggia libera e precisamente ricadente nella p.lla 1 del foglio di mappa n 8 per una lunghezza di 1.500 metri ed una profondità di 10 metri dalla linea di battigia, **a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale.**

- per il **Comune di Termoli** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sinarca;
- b. entro i 100 metri dall'imboccatura e dalle opere foranee del Porto di Termoli;
- c. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Rio Vivo;
- d. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sei Voci,
- e. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;

- per il **Comune di Campomarino** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;
- b. 50 metri a Nord e 50 metri a Sud delle opere foranee del Porto di Campomarino;
- c. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Saccione.

I tratti di spiaggia libera interessati da divieti di balneazione o di interdizione devono essere opportunamente segnalati con appositi cartelli monitori da posizionare da parte del Comune interessato che ha l'obbligo di posizionarli in prossimità del tratto di mare cui lo stesso si riferisce in modo ben visibile ed in numero sufficiente ad assicurare una certa ed efficace conoscenza del divieto. Il Sindaco dovrà adottare apposita ordinanza di divieto di balneazione.

Detti cartelli dovranno riportare gli estremi dell'ordinanza sindacale contenente il divieto di balneazione.

Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile ove risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli risultassero divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

6.2. Aree caratterizzate dalla presenza di scogliere frangiflutti

Una fonte di pericolo è rappresentata dalle scogliere frangiflutti presenti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione secondo quanto disposto nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli. E' vietato, inoltre, stazionare, prendere il sole e tuffarsi da dette scogliere.

6.3. Aree individuate nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli

Sono, altresì, interdette alla balneazione le zone di mare individuate nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli.

7. SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

7.1. Servizio di soccorso e salvataggio

Così come per le spiagge in concessione alla sicurezza della balneazione provvede il concessionario, nelle spiagge libere alla sicurezza della balneazione provvede il Comune, il quale è responsabile della stessa per espresso obbligo normativo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 e per espressa previsione nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto.

La sicurezza delle spiagge libera è innanzitutto una BALNEAZIONE SICURA.

Tale obiettivo si realizza attraverso l'attivazione in dette spiagge delle postazioni di salvataggio equipaggiate secondo le disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e l'Ordinanza balneare della Regione Molise.

La postazione di salvataggio si caratterizza per la presenza di un assistente bagnante munito di pattino o altra unità navale destinata al salvataggio, di materiale per il primo soccorso e di tutta la necessaria dotazione prevista per la sicurezza della stessa dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto vigente.

Il Comune comunica alla Capitaneria di Porto di Termoli ed alla Regione Molise l'indicazione e l'ubicazione delle postazioni di salvataggio attivate da riportarsi anche su un elaborato grafico fotogrammetrico e comunica, altresì, il nominativo del referente comunale addetto a tale Piano.

Invia, inoltre, alla Capitaneria di Porto di Termoli tutte le informazioni inerenti detto servizio e le modalità di svolgimento dello stesso.

Il Comune può individuare altre forme di presidio e di assistenza alla balneazione, da concordarsi preventivamente con la Capitaneria di Porto di Termoli che le deve preventivamente accettare, comunicandolo alla Regione, come il pattugliamento con mezzi acquatici realizzato dai Vigili del Fuoco nelle passate stagioni balneari.

Qualora per alcuni tratti di litorale i Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima entro il 15 maggio, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici. In questo caso deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l'estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e nella frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

Pertanto, è fatto obbligo ai Comuni di comunicare alla Capitaneria di Porto ed alla Regione i tratti di spiaggia libera in cui il servizio di salvataggio non viene attivato, indicando i motivi ostativi in caso di assenza del servizio di salvataggio.

7.2. Modalità di svolgimento del Servizio

1) Il servizio verrà svolto nei periodi indicati e con le modalità previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli 2025 a cui si rimanda per le norme di dettaglio di cui di seguito, a mero titolo conoscitivo e non in modo esaustivo, si riportano le principali.

2) Il bagnino addetto alla postazione di salvataggio deve:

essere in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato dai soggetti a tal fine abilitati;

indossare una **maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta di colore bianco “SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**;

essere munito di fischietto;

conoscere l'ubicazione del materiale di primo soccorso, issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa e compiere tutte quelle attività espressamente previste nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli;

issare, a seconda dei casi, le bandiere di cui all'art. articolo 7.1 (lett. b – c – d – e) dell'Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto 2025;

approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze;

vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, etc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature in mare i. quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari attinenti la sicurezza della balneazione; entro 24 ore dall'evento, deve far pervenire, con ogni mezzo (pec, e-mail o a mano) alla Capitaneria di porto di Termoli, la “scheda di rilevazione incidenti” di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto.

3) La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare ed, inoltre, dovrà essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:

a. binocolo;

b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);

c. maschera e snorkel;

d. galleggiante di soccorso tipo “rescue can” (c.d. baywatch), “rescue tube” o similari;

e. casco di sicurezza (tipo rafting), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;

f. giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;

g. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola; tale unità non deve essere - in alcun caso - destinata e/o impiegata per altri usi;

o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Parimenti, con cartelli indicatori da posizionarsi in mare, devono essere segnalate eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti. Tuttavia, allorquando ne sia difficoltoso l'ancoraggio sul fondo marino, possono essere posizionati sulla battigia, perpendicolarmente al pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

I cartelli summenzionati devono avere le seguenti caratteristiche: essere ben visibili anche ad una certa distanza, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

10. CAMPAGNA PLASTIC FREE

Sulle spiagge del litorale molisano si invita a non utilizzare oggetti monouso in plastica quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, ma solo articoli in materiale compostabile.

È in ogni caso vietato abbandonare sulle spiagge oggetti in plastica, che vanno smaltiti nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione delle amministrazioni comunali.

11. SANZIONI

3. È fatto obbligo osservare il presente Piano. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'artt. 1164 del Codice della Navigazione.

4. L'importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione deve essere versato su conto corrente bancario IT12V0503403801000000236331 capitolo 9600, intestato alla Regione Molise, Servizio Tesoreria, specificando nella causale il numero di verbale e la data.